

Publicato il 10/07/2025

N. 00354 /2025 REG.PROV.CAU.  
N. 00801/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2025, proposto da

Green Solutions Build 4.0 Renewable Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Polillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, piazza Europa, n. 9;

***contro***

Fincalabra S.p.A., non costituita in giudizio;

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Divago S.r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione***

- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. - Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria - soggetta

N. 00801/2025 REG.RIC.

all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria - adottata nella riunione del 12/03/2025, di cui al verbale n. 10 del 12/03/2025, con la quale è stata disposta la non ammissibilità della domanda cod ID n. 90532 presentata dalla ricorrente Green Solution Build 4.0 - Renewable Energy srls, in data 17/12/2024 con la quale veniva chiesto l'accesso al "Fondo Competitiva Imprese(FCI)" - PR Calabria FESR - FSE 2021/2027 : Azione1.3.1. - competitività del sistema produttivo regionale: Azione 1.3.1. comunicato alla società ricorrente a mezzo pec con nota del 14/03/2025 prot. N. 2027

- Dell'elenco degli esiti delle domande di ammissione al FCI, costituente allegato n. 1 al verbale n. 10 del 12/03/2025 (Elenco relativo alle domande con i nn. progressivi dal 691 AL 790);

- Della delibera del Comitato di Valutazione della FINCALABRA S.p.A. con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame presentata dalla società Green Solution Build 4.0, adottata nella riunione del 03.04.2025 il cui verbale non è conosciuto dalla ricorrente, INVIATA A MEZZO PEC DEL 7.04.2025;

- Di tutti gli elenchi dei soggetti ammessi allo strumento finanziario "Fondo Competitività Imprese"; di cui al seguente link :<https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/fondo-competitivita-impresefci/>

- Di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e comunque inerenti la domanda di finanziamento n. 90532 presentata dalla Green Solution Build 4.0.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

N. 00801/2025 REG.RIC.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.

Ritenuto altresì che ai fini della completezza dell'istruttoria, ex art. 65 c.p.a., è necessario che Fincalabra depositi in giudizio una relazione sui fatti di causa, corredata dalla documentazione relativa al procedimento, e che a ciò dovrà provvedere entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento.

Ritenuto ancora, in considerazione della procedura di cui si discute, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno proposto domanda di accesso alla procedura *“PR Calabria FESR FSE 2021 – 2027 OP1 – Una Calabria più smart – Priorità 1 – Ricerca, innovazione e competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi – Azione 1.3.1 Competitività del sistema produttivo regionale”*.

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti ricorrendo, nella fattispecie in esame, una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva, di identificare/rintracciare i nominativi.

Ritenuto altresì, stante il numero elevato dei destinatari, di disporre la notificazione per pubblici proclami in modalità telematica, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it> , riferibile al Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria, con il rispetto delle seguenti indicazioni:

1) sulla Home Page del sito web istituzionale <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it> deve essere pubblicato un avviso che abbia la seguente dicitura: *«NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI - impugnazione,*

*avanti al TAR Calabria-Catanzaro, tra gli altri atti, dell'elenco degli esiti delle domande di ammissione al FCI, costituente allegato n. 1 al verbale n. 10 del 12/03/2025;”*

2) il medesimo avviso deve essere pubblicato altresì nella sezione «Notifiche e pubblici proclami» del sito web istituzionale della Regione Calabria (<https://www.regione.calabria.it/notifiche-e-pubblici-proclami>);

3) in calce all'avviso pubblicato su entrambe le pagine web devono essere scaricabili quattro file:

3.1) un documento (denominato «AVVISO NOTIFICA») che menzioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; (II) l'indicazione delle amministrazioni intimate; (III) il seguente oggetto del procedimento giurisdizionale: *«ricorso avverso l'elenco degli esiti delle domande di ammissione al FCI, costituente allegato n. 1 al verbale n. 10 del 12/03/2025;”*; (IV) l'indicazione che l'elenco dei controinteressati — individuati nei soggetti collocati nel predetto elenco — è presente in altro file allegato; (V) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione «TAR. Calabria - Catanzaro», sottosezione «Ricerca ricorsi»; (VI) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

3.2) documento (denominato «ELENCO CONTROINTERESSATI») contenente l'elenco di tutti i controinteressati — con dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi per ragioni di privacy — da individuarsi nei soggetti collocati tra gli idonei nella predetta graduatoria;

3.3) la presente ordinanza del TAR Catanzaro;

3.4) un documento, denominato «RICORSO», contenente la copia del ricorso introduttivo del giudizio.

Ritenuto, ancora, che:

N. 00801/2025 REG.RIC.

- la parte ricorrente deve fornire alla Regione Calabria, su supporto informatico, i file del predetto avviso, dell'elenco dei controinteressati, della presente ordinanza e della copia del ricorso omissata;
- la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) euro 100,00 (cento/OO) all'Amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;
- la Regione Calabria: a) non deve rimuovere dalle due pagine web sopra indicate, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata; b) deve rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta.

Ritenuto, inoltre, che dette pubblicazioni debbano essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento degli adempimenti prescritti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Ritenuto, altresì, di fissare la trattazione della causa alla udienza pubblica del 6 maggio 2026.

Ritenuto, infine, che le spese di giudizio della presente fase cautelare possono essere compensate fra le parti stante la peculiarità fattuale delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):

- a) l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;
- b) dispone a carico di Fincalabra s.p.a. l'incombente istruttorio indicato in narrativa;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici

N. 00801/2025 REG.RIC.

proclami, secondo le modalità indicate in narrativa;  
d) compensa le spese della presenta fase cautelare;  
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti costituite nonché a Fincalabra s.p.a.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Federico Baffa, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Federico Baffa**

**IL PRESIDENTE**  
**Ivo Correale**

**IL SEGRETARIO**